



**ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DEL 5 OTTOBRE 2016**  
**REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA**  
**NELLE SCUOLE DEL PIEMONTE, ORGANISMO PARITETICO PRESSO L'UFFICIO**  
**SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, COSTITUITO CON DECRETO DEL**  
**DIRETTORE GENERALE DEL PIEMONTE prot. N. 9924 del 8/9/2016**

**INDICE**

- Art. 1 -Oggetto e finalità
- Art. 2- Sede
- Art. 3- Composizione
- Art. 4 – Presidenza e Segreteria
- Art. 5- Funzioni
- Art. 6- Convocazioni
- Art. 7- Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 8-Incompatibilità
- Art. 9-Diritto di accesso agli atti
- Art.10- Pubblicità

**ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. II presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Organismo Paritetico di cui all'art. 2,c.1,l.lee), all'art. 10,c.1.all'art.37,c.12 e all'art.51 del Dlgs 81/08, istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con la denominazione di OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DEL PIEMONTE (di seguito Osservatorio) con Decreto prot. 9924 del 8/9/2016

2. L'Osservatorio svolge i compiti assegnati dal Dlgs 81/08 e declinati negli Accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21/12/2011, 25/07/2012 e 7/7/2016 , nel quadro delle finalità indicate nell'art. 74 del CCNL Comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2009, nell'art. 8 del CCNL dell'Area V, sottoscritto l'11/4/2006, come integrato dall'art. 5 del CCNL Area V sottoscritto il 15/7/2010 e nell'Accordo sindacale territoriale sottoscritto il 29/6/2016



3. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, ai principi generali applicabili all'attività degli Organi Collegiali, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **ART. 2 SEDE**

1.L'Osservatorio ha sede nell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio II, in Torino Via Coazze,18 presso cui sono depositati gli atti.

## **ART.3 COMPOSIZIONE**

1.L'Osservatorio è composto da una parte datoriale e una parte sindacale in composizione paritetica secondo le specifiche individuate nell'Accordo territoriale del 29/6/2016 e precisamente:

-Un rappresentante per ogni OO.SS. presente nelle delegazioni trattanti a livello regionale del Comparto scuola e dell'Area V;

-i dirigenti amministrativi dei dieci uffici che costituiscono l'USR. Nel caso in cui il dirigente sia titolare di due uffici, qualora non provveda a delegare personale da lui dipendente, ha diritto alla doppia espressione di voto.

2.Ognuna delle parti provvede alla sostituzione dei suoi membri qualora necessario.

3.L'Osservatorio è presieduto dalla parte datoriale, che svolge anche funzioni di segreteria. Il Presidente e il Segretario sono designati dal Direttore Generale nel decreto costitutivo.

4.Le realtà associative rappresentative a livello regionale delle diverse componenti specifiche della scuola (genitori, docenti, DSGA, personale ATA) possono partecipare, senza diritto di voto, agli incontri esclusivamente per attività consultiva, gruppi di studio, progetti, previa formale richiesta. In tal caso, in base all'ordine del giorno, il Presidente provvede alla convocazione.

5.L'Osservatorio può invitare ai propri incontri, senza diritto di voto, anche persone esterne (soggetti istituzionali, esperti ecc.) qualora lo ritenga necessario per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

## **Art. 4 PRESIDENZA E SEGRETERIA**

1.Il Presidente dell'Osservatorio provvede alle convocazioni, anche per il tramite del Segretario, e presiede le riunioni dell'Osservatorio stesso.



2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente delega a svolgere le sue funzioni il suo sostituto ai sensi dell'art. 7 punto 2.

3. Il Segretario dell'Osservatorio ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e curare la tenuta degli atti e della documentazione prodotta.

### **Art. 5 FUNZIONI**

1. L'Osservatorio, in relazione al corpus normativo citato nell'art. 1, e nei limiti delle effettive possibilità dell'organismo, che non dispone di risorse economiche proprie, svolge i seguenti compiti:

- a. collaborazione con le scuole per la realizzazione di attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e loro rappresentanti e l'attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; elaborazione, raccolta e diffusione di buone prassi a fini prevenzionistici;
- b. sviluppo e promozione di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza nelle scuole;
- c. consultazione delle realtà associative rappresentative a livello regionale di cui all'art. 3 c. 4 per l'approfondimento delle tematiche affrontate e acquisizione di proposte;
- d. collaborazione con altri organismi e soggetti impegnati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- e. funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale;

2. L'Osservatorio:

- a. agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è parificato ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo;
- b. redige relazione annuale sulle attività svolte;
- c. può istituire specifiche commissioni/gruppi di lavoro per la realizzazione di specifiche iniziative o progetti con la partecipazione delle realtà associative rappresentative a livello regionale di cui all'art. 3 punto 4;
- d. predispone ogni strumento idoneo a pubblicizzare le sue attività ed iniziative

**3. Per i compiti previsti, la documentazione, le ricerche normative per l'espressione di pareri, i monitoraggi e ogni altra azione approvata,**



**L'Osservatorio prevede le modalità di realizzazione, che sono basate sull'impegno personale di tutti i componenti e/o delle strutture che rappresentano, al di là della mera presenza agli incontri.**

## **Art. 6 CONVOCAZIONI**

- 1.L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne venga fatta espressamente richiesta motivata da componenti della parte datoriale o sindacale, purché la motivazione sia congruente con i compiti dell'Osservatorio come definiti dall'art.5.
- 2.La convocazione è disposta con congruo avviso, tramite e-mail all'indirizzo comunicato da ogni componente, di norma non inferiore a cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- 3.Ogni componente ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno ed il presidente li inserisce nel primo ordine del giorno della seduta successiva alla richiesta.
- 4.L'eventuale documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno, viene inviata ai componenti contestualmente alla convocazione.
- 5.Delle riunioni è redatto verbale a cura del segretario, che viene inviato tramite e-mail ai componenti per la verifica ed approvazione entro la seduta successiva.

## **ART. 7 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI**

- 1.Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti dell'Osservatorio, senza distinzione tra parte datoriale e parte sindacale.
- 2.In caso di assenza, ogni componente può indicare un delegato in sua sostituzione, anche già membro dell'Osservatorio (che in tal caso acquisisce doppia espressione di voto), da comunicare via e-mail o con lettera a mano al segretario prima della seduta.
- 3.Per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche l'Osservatorio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati. Per tutte le altre questioni delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione.
- 4.Le votazioni si fanno per alzata di mano o a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.
- 5.Ogni membro ha diritto, a richiesta, che nel verbale vengano riportate eventuali motivazioni della propria espressione di voto.



### **ART. 8 INCOMPATIBILITA'**

In relazione alle funzioni svolte dall'Osservatorio, la qualità di membro è incompatibile con cariche ed incarichi ricoperti all'interno di enti, società e soggetti privati erogatori di attività formative e di consulenza in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro o con rapporto di dipendenza dagli stessi.

### **ART. 9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

I verbali e gli atti inerenti le deliberazioni assunte dall'Osservatorio, di carattere non riservato in quanto non concernenti casi specifici, sono disponibili in apposita sezione del sito web dell'USR. Eventuali atti non pubblicati sono disponibili, a richiesta, oltre che dai componenti formalmente designati, anche dai soggetti che vi abbiano un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi di quanto previsto dalla L.241/90 e ss.mm.

### **ART. 10 PUBBLICITA'**

Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore dalla data dell'approvazione e sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web dell'USR per il Piemonte.

IL PRESIDENTE

Tecla Rivero

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto  
legislativo 39/1993